


**Il Costituito Comitato dei Residenti  
"contro il ripetitore telefonico di Via della Consolata"**

Galatina 25.08.2010



**A S.E. il Sindaco del Comune di Galatina  
Dott. Giovanni Carlo COLUCCIA**

**Al Dirigente del Settore Lavori Pubblici  
e Servizi Manutentivi  
del Comune di Galatina  
Ing. Giovanni STASI**

**Al Dirigente del Settore Assetto del Territorio  
del Comune di Galatina  
Ing. Guglielmo STASI**

**LORO SEDI**

Giusta l'autorizzazione Dirigenziale n° 16465 del 27.04.2010 emessa dal settore dei LL.PP. e Servizi manutentivi per la "costruzione di una SRB provvisoria" di proprietà dell'operatore di telefonia mobile Wind Telecomunicazioni SpA, sita in Galatina alla Via della Consolata, i cittadini sottoscrittori la presente, residenti in Galatina alla via della Consolata e vie adiacenti:

CONSIDERATO che il quartiere di appartenenza di via della Consolata è destinato a *zona residenziale* e che quindi una stazione radio base per telefonia mobile (qui di seguito anche "**SRB**") in corso di installazione risulta essere assolutamente inconciliabile con tale destinazione urbanistica;

CONSIDERATO che la zona in questione risulta già essere provvista di copertura di rete mobile e che le emissioni da essa scaturite sarebbero in esubero;

CONSIDERATO che già in data 22.3.2010 "IL COMITATO DEI RESIDENTI" ha depositato presso il Comune di Galatina istanza contro l'installazione di una SRB (vedi allegato sub "A") la cui ubicazione era stata prevista con Determinazione Dirigenziale n. 1576 del 31.12.2009 (Riferimento pratica DPLP 364-2009 del 14.12.2009) in zona Largo "Due Trappeti" in Galatina **vale a dire ad una distanza di 160 metri circa dal sito ove è prevista l'installazione di analogo SRB per la quale è depositata la presente;**

CONSIDERATO che a fronte della citata istanza il Comune di Galatina ha accolto la richiesta de "IL COMITATO DEI RESIDENTI" ed ha disposto la variazione del sito dell'installazione della

SRB da Largo Due Trappeti a Via della Consolata, sempre in Galatina;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10/09/1998 n. 381, art. 4 comma 1) che stabilisce che "...la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione";

TENUTO CONTO che, in base a quanto sancito dall'art. 32 della Costituzione Italiana, il diritto alla salute deve essere salvaguardato e garantito in primo luogo dalle pubbliche istituzioni e che l'installazione di una SRB potrebbe, anche sulla base di comprovati studi scientifici nonché dell'allegata relazione medica (vedi allegato sub "B"), compromettere gravemente detto diritto alla salute;

CONSIDERATO che lo stesso TAR ha più volte ricordato che in caso di "zone residenziali" devono essere rispettati limiti e valori più cautelativi rispetto ai "limiti di esposizione";

TENUTO CONTO che numerosi studi scientifici mettono in rilievo come l'assorbimento delle radiazioni elettromagnetiche diminuisca all'aumentare dell'età dei soggetti e che i bambini possono assorbire una quantità di tali radiazioni elettromagnetiche fino a dieci volte superiore a quella di un adulto;

PRECISATO che la zona è incompatibile con le radiazioni elettromagnetiche emesse da una SRB in quanto è abitata da famiglie costituite da giovani coppie con bambini di età media di 4 (quattro) anni nonché immediatamente contigua a zona già destinata a verde pubblico con futura frequentazione della medesima popolazione costituita appunto soprattutto da bambini;

PRESUPPOSTO che l'installazione è prevista per "impianto temporaneo di tipo *sub C*" per la quale, come da Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 20.09.2006, "solo per copertura di aree non servite dall'operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e relativamente ai siti programmati" e che nel caso *sub C*, "il titolo di legittimazione produrrà effetti per un periodo massimo di sei mesi, e rinnovabili per una sola volta per ulteriori sei mesi nell'ipotesi *sub C*";

FATTA SALVA ogni facoltà di ciascun aderente al sottoscritto Comitato, in via collettiva ovvero in via individuale, di tutelare i propri diritti ed interessi nelle opportune sedi giudiziarie con

conseguente richiesta di risarcimento danni;

### CHIEDONO

- che venga prodotta formalmente copia delle Deliberazioni Comunali con le quali è stata disposta la variazione del sito di installazione della SRB e nelle quali sono contenuti i criteri in base ai quali è stato scelto il sito di ubicazione della citata SRB;
- che venga immediatamente bloccata l'installazione della SRB di cui trattasi;
- che non venga dato luogo ad alcun rinnovo dell'autorizzazione per "impianto temporaneo di tipo *sub C*";
- che codesta Amministrazione Comunale, tenendo conto di quanto evidenziato nella presente ed in primo luogo della circostanza che la zona prescelta per l'installazione ha una popolazione costituita in buona parte da bambini nonchè destinata per l'appunto a edilizia residenziale e verde pubblico, sulla base di una effettiva e comprovabile possibilità di presenza di aree di proprietà pubblica per l'installazione di SRB ad una distanza adeguata dal centro abitato, effettui uno studio per individuare le stesse **prima della scadenza dei sei mesi in modo da evitare che la zona in oggetto possa diventare sede di impianto permanente.**

Distinti saluti.

**I cittadini sottoscriventi:**

Cognome e nome	Indirizzo di residenza	Firma